



C/2024/1592

5.3.2024

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime

[COM(2023) 424 final — 2023/0250 (COD)]

(C/2024/1592)

Relatrice: **Dovilė JUODKAITĖ**

Consultazione	Commissione europea, 18.8.2023
Base giuridica	Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Occupazione, affari sociali e cittadinanza
Adozione in sezione	21.11.2023
Adozione in sessione plenaria	14.12.2023
Sessione plenaria n.	583
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	206/1/3

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime, che può contribuire a migliorare i diritti delle vittime e rendere le istituzioni giudiziarie più efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi a lungo termine.

1.2. Il CESE sottolinea l'importanza delle modifiche per migliorare la valutazione individuale delle vittime e il loro sostegno durante l'intero procedimento giudiziario. Sebbene non vi debba essere nessuna gerarchia tra le vittime e i tipi di reati, alcune vittime potrebbero necessitare di ulteriori misure di assistenza e protezione. Il CESE raccomanda che la Commissione elabori con gli Stati membri orientamenti dettagliati sulle diverse autorità che dovrebbero essere incaricate di effettuare la valutazione.

1.3. Il CESE raccomanda di imporre obblighi più rigorosi di formazione dei professionisti in materia di diritti delle vittime e invita la Commissione a elaborare orientamenti e norme di qualità per il sostegno. È opportuno incoraggiare lo scambio tra gli Stati membri di migliori pratiche sulla fornitura di un sostegno di qualità, compresa la formazione di psicologi e professionisti.

1.4. Il CESE raccomanda inoltre di creare un quadro di comunicazione globale in ciascuno Stato membro al fine di migliorare l'accesso alle informazioni.

1.5. Il CESE si rammarica del fatto che nell'ambito della valutazione individuale del rischio rappresentato dall'autore del reato siano stati inclusi tra i reati e i comportamenti pericolosi anche i problemi di salute mentale. Tale riferimento dovrebbe essere eliminato dal testo.

1.6. Il CESE accoglie con favore il diritto a un riesame delle decisioni adottate durante i procedimenti giudiziari, comprese le decisioni sull'interpretazione durante le udienze, e invita gli Stati membri a garantire che le vittime siano debitamente informate in merito a tale diritto e ad adottare misure per far sì che tale riesame sia effettuato senza indugio.

1.7. Il CESE accoglie con favore l'intenzione di migliorare l'accesso delle vittime al risarcimento. Raccomanda agli Stati membri di condividere le loro buone pratiche nello sviluppo di solidi sistemi di risarcimento, tenendo conto dell'impatto finanziario di tali sistemi.

1.8. Il CESE invita gli Stati membri a stanziare fondi sufficienti per il recepimento e l'attuazione della direttiva ed esorta la Commissione a garantire che i finanziamenti dell'UE siano rafforzati e utilizzati per l'attuazione della direttiva.

1.9. Per monitorare l'attuazione, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella raccolta dei dati, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni e formati di disaggregazione e comunicazione.

2. Contesto del parere

2.1. La direttiva sui diritti delle vittime⁽¹⁾ è stata adottata nel 2012 per stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato in tutta l'Unione europea⁽²⁾. La base giuridica per la definizione di norme minime relative ai diritti sia delle persone fisiche nei procedimenti penali che delle vittime di reato è costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2.2. Nel 2020 la Commissione europea ha effettuato una valutazione dell'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime, adottando la relazione di valutazione l'11 maggio 2020⁽³⁾. La relazione ha rivelato che molti Stati membri non avevano recepito completamente la direttiva entro il termine ultimo previsto del 16 novembre 2015. La Commissione ha avviato complessivamente 26 procedure di infrazione per recepimento incompleto⁽⁴⁾, la maggior parte delle quali si è nel frattempo conclusa. I motivi erano diversi e comprendevano, tra l'altro: l'assenza delle definizioni o la mancata conformità con esse; difficoltà nel recepire e attuare l'accesso alle informazioni; questioni relative ai diritti procedurali⁽⁵⁾ e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria durante le indagini penali; la valutazione individuale delle vittime; la protezione speciale delle vittime con esigenze specifiche; e la raccolta di dati.

2.3. Per migliorare l'attuazione della direttiva e fornire una migliore protezione alle vittime di tutti i reati nell'UE, il 24 giugno 2020 la Commissione ha adottato la sua prima strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025). Nella strategia la Commissione si è impegnata a valutare gli strumenti dell'UE e le loro eventuali carenze e ha comunicato che «se necessario, presenterà proposte legislative entro il 2022 per rafforzare ulteriormente i diritti delle vittime».

2.4. La revisione della direttiva ha comportato un processo di consultazione approfondito, comprendente una consultazione pubblica e una consultazione mirata dei portatori di interessi della piattaforma sui diritti delle vittime. Il CESE accoglie con favore questo processo, osservando che la presentazione della proposta è stata richiesta dalle organizzazioni dei diritti delle vittime e della società civile⁽⁶⁾.

3. Osservazioni generali

3.1. Il CESE accoglie con favore la proposta di revisione della direttiva, comprendente modifiche volte a rafforzare i diritti delle vittime di reato in differenti settori e in varie disposizioni della legislazione, cosa che contribuirà a rendere le società più resilienti e a migliorare il funzionamento delle istituzioni giudiziarie.

3.2. La revisione della direttiva è coerente con altre normative e politiche dell'UE, compresa la strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,⁽⁷⁾ e con gli sforzi volti a rendere i diritti e i valori dell'UE più tangibili in settori quali i diritti delle vittime e l'accesso alla giustizia, come osservato dal CESE nel parere sulla strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali⁽⁸⁾.

3.3. Il CESE si congratula con la Commissione per aver tenuto conto della digitalizzazione e dello sviluppo di nuove tecnologie nella proposta. L'uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 26 *ter* può contribuire ad avvicinare le vittime alla giustizia ed è in linea con la politica della Commissione in materia di digitalizzazione, compresa la digitalizzazione della giustizia.

3.4. Nonostante questi aspetti positivi, il CESE sottolinea che l'uso di strumenti e tecnologie digitali dovrebbe essere sempre un'opzione per le vittime. Alcune vittime, comprese le persone con un'alfabetizzazione digitale nulla o limitata, potrebbero non essere in grado di utilizzare tali strumenti e tecnologie di comunicazione. Per le vittime di reato dovrebbero sempre essere disponibili opzioni non digitali.

3.5. Sebbene la direttiva sia orizzontale e si applichi a tutte le vittime di reato, è importante tenere presente che i gruppi emarginati sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime, anche di reati violenti e di reati basati sull'odio, e che vi sono minori probabilità che gli appartenenti a tali gruppi denunciino i reati, accedano alla giustizia e ricevano un sostegno adeguato. Il CESE sottolinea l'importanza di fornire alle vittime una gamma completa di diritti, strumenti di assistenza e servizi, che tengano conto della diversità sia delle vittime che dei reati, anche attraverso azioni mirate.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)

⁽²⁾ La direttiva si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca che non ha aderito.

⁽³⁾ COM(2020)188 final (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:188:FIN>).

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_3724

⁽⁵⁾ In particolare, carenze nell'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, relativo alla garanzia che la denuncia sia trasmessa senza indugio allo Stato in cui è stato commesso il reato.

⁽⁶⁾ <https://victim-support.eu/news/joint-statement-for-european-day-for-victims-of-crime/>

⁽⁷⁾ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁽⁸⁾ GU C 341 del 24.8.2021, pag. 50.

3.6. Il CESE sostiene la decisione della Commissione di porre maggiormente l'accento sulle vittime vulnerabili, anche rafforzando la valutazione individuale in relazione a esigenze specifiche, fornendo sostegno psicologico gratuito e aggiungendo misure e requisiti specifici per le vittime minorenni e per le vittime con disabilità. Il CESE accoglie inoltre con favore la decisione di facilitare la denuncia di reati per i migranti irregolari, vietando il trasferimento alle autorità responsabili della migrazione dei dati personali relativi allo status delle vittime in materia di soggiorno, se tali dati sono stati raccolti in seguito alla denuncia di un reato.

3.7. Il CESE osserva che la proposta, pur imponendo alle autorità di garantire che le valutazioni individuali tengano conto delle caratteristiche personali delle vittime, compresi il sesso e il genere, non include una prospettiva di genere globale e non fornisce un approccio di genere all'assistenza, al di là delle vittime di violenza di genere. Le donne, in tutta la loro diversità, sono vittime di reati al di là della violenza di genere e della violenza domestica, pertanto i servizi e la formazione dei professionisti dovrebbero includere una dimensione di genere che tenga conto dei loro diritti e delle loro esigenze.

3.8. Il CESE accoglie con grande favore l'articolo 26 *quinquies* sui mezzi di ricorso, che obbligherà gli Stati membri a garantire che le vittime dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva. Il CESE invita gli Stati membri ad adottare misure per informare le vittime del loro diritto a un ricorso e a garantire che le decisioni e la concessione dei mezzi di ricorso siano adottate rapidamente.

4. Osservazioni specifiche sulle cinque principali categorie di diritti delle vittime

4.1. Il CESE si compiace del fatto che la revisione della direttiva segua obiettivi specifici volti a migliorare le cinque categorie di diritti delle vittime di reato, ovvero il diritto all'informazione, il diritto all'assistenza e alla protezione in base alle esigenze individuali delle vittime, i diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento. Tali diritti sono fondamentali per garantire che i diritti delle vittime siano tutelati dal momento in cui si verifica un reato fino al termine di un procedimento giudiziario.

4.2. Il diritto all'informazione è rafforzato da diverse disposizioni. L'articolo sui *Protocolli nel quadro del coordinamento e della cooperazione sul piano nazionale* prevede che specifici protocolli dovrebbero essere volti a garantire il diritto all'informazione delle vittime, comprese le vittime che si trovano in strutture di trattenimento. Prevede che «le vittime ricevano informazioni adeguate alle loro esigenze individuali e in evoluzione; tali informazioni sono semplici e di facile comprensione, sono fornite in modo tempestivo, sono ripetute nel tempo e comunicate in diverse forme, anche oralmente, per iscritto e per via elettronica». La proposta prevede inoltre nuovi obblighi per quanto riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici e la creazione di linee telefoniche di assistenza e siti web per migliorare l'accesso alle informazioni. Inoltre, prevede l'obbligo di garantire che le vittime possano denunciare i reati «attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e di agevole utilizzo», senza tuttavia la garanzia di «procedure di denuncia sicure e riservate» di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 4. L'articolo 10 *bis* fa riferimento all'assistenza presso i locali giudiziari per fornire informazioni alle vittime.

4.3. Il CESE sottolinea che il diritto all'informazione è fondamentale affinché le vittime possano esercitare i loro diritti successivi. Il CESE raccomanda la creazione di un quadro di comunicazione globale in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di sensibilizzazione circa il diritto delle vittime all'informazione, in particolare per informare le vittime più soggette ad avere difficoltà nell'identificare un reato, ottenere informazioni e esercitare i loro diritti, come i lavoratori migranti⁽⁹⁾ o altri gruppi emarginati, o le persone con disabilità che vivono in istituti, i minori e le persone che affrontano molteplici ostacoli e discriminazioni, maggiormente esposte al rischio di sfruttamento, violenza e abusi.

4.4. Ricevere poche o nessuna informazione di follow-up sul loro caso è un altro problema con cui devono confrontarsi le vittime di reati. Sebbene il testo proposto faccia riferimento a informazioni in «diverse forme», non vi è alcun obbligo rigoroso in materia di lingua e traduzione, né alcun obbligo esplicito e generale per gli Stati membri di fornire alle vittime informazioni sullo stato di avanzamento del loro caso⁽¹⁰⁾. Il CESE raccomanda che le istituzioni dell'UE prevedano disposizioni più rigorose per garantire che tutte le vittime, durante tutto il procedimento, possano ricevere informazioni sui loro diritti e sul loro caso, in tempo utile e in una lingua e in una forma a loro accessibile e comprensibile.

⁽⁹⁾ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Underpinning victims' rights: support services, reporting and protection* [Sostenere i diritti delle vittime: servizi di sostegno, presentazione di denunce e protezione], (2023): la relazione ha rilevato che i lavoratori migranti hanno pochi contatti con le persone al di fuori del luogo di lavoro e non hanno informazioni sull'aiuto che possono ricevere quando sono vittime di un grave sfruttamento.

⁽¹⁰⁾ L'articolo 10 *ter* della direttiva riveduta si riferisce unicamente alle informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito di procedimenti giudiziari che riguardano «direttamente» le vittime.

4.5. È positivo che la Commissione imponga agli Stati membri di eseguire valutazioni tempestive e individuali, da avviare al momento del primo contatto della vittima con le autorità competenti. La proposta specifica gli elementi da prendere in considerazione durante la valutazione individuale, compresa la relazione con l'autore del reato e le caratteristiche di tale soggetto, e invita a prestare particolare attenzione alle vittime che rientrano in più di una categoria di vulnerabilità e/o di reati. Tuttavia, per il CESE non è chiaro in che modo le autorità debbano aggiornare la valutazione «a intervalli regolari»⁽¹¹⁾. Il CESE raccomanda alla Commissione di elaborare con gli Stati membri orientamenti dettagliati sulle diverse autorità incaricate di effettuare la valutazione, al fine di garantire una maggiore chiarezza sui loro obblighi, come richiesto per le vittime di violenza e di violenza domestica ai sensi della proposta di direttiva sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (articolo 23).

4.6. Il CESE si compiace del fatto che la proposta migliori l'assistenza e la protezione sulla base delle esigenze individuali delle vittime attraverso una migliore valutazione individuale delle vittime rivolta a individuare le esigenze specifiche di assistenza e protezione, e attraverso disposizioni che agevolino l'accesso all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili. La relazione di valutazione aveva dimostrato che il testo precedente della direttiva non era efficiente nel garantire che tutte le vittime ricevano un sostegno efficace⁽¹²⁾. Se le esigenze delle vittime non vengono individuate, il sostegno potrebbe non essere fornito in modo adeguato.

4.7. Il CESE accoglie inoltre con favore le disposizioni in materia di servizi di assistenza, in particolare il ruolo proattivo che le autorità devono svolgere per garantire che le vittime siano contattate dai pertinenti servizi di assistenza generale e specializzata, e l'obbligo di garantire che i servizi di assistenza alle vittime rimangano operativi in tempo di crisi. Inoltre, il CESE plaude all'inclusione di disposizioni volte a garantire un sostegno migliore, ad esempio il diritto a un sostegno psicologico gratuito per tutto il tempo necessario a seguito di una valutazione, il diritto a un sostegno mirato e multiagenzia per le vittime minorenni e i diritti delle persone con disabilità.

4.8. Il CESE rileva che le misure di protezione sono pienamente incluse nella proposta, ma esprime preoccupazione per il fatto che nell'ambito della valutazione individuale del rischio rappresentato dall'autore del reato siano stati inclusi tra i reati e i comportamenti pericolosi anche i problemi di salute mentale. La stigmatizzazione e la discriminazione legate alla salute mentale sono ancora diffuse e dovrebbero essere eliminate, come osservato nel parere del CESE sulle misure volte a migliorare la salute mentale⁽¹³⁾. Il CESE chiede di eliminare dal testo il riferimento allo stato di salute mentale dell'autore del reato. Dovrebbero essere inclusi solo i fattori legati alla pericolosità di una persona.

4.9. Il CESE si rammarica del fatto che non sia stata inclusa alcuna proposta relativa alla formazione dei professionisti che entrano in contatto con le vittime, anche per quanto riguarda la valutazione, i diritti delle vittime con esigenze specifiche e le modalità per fornire informazioni e comunicare con le vittime. Il CESE raccomanda di imporre obblighi più rigorosi in materia di formazione dei professionisti e invita la Commissione a elaborare orientamenti specifici per lo svolgimento di valutazioni individuali delle vittime di reato e norme di qualità per il sostegno. Il CESE rileva inoltre l'importanza di sviluppare tra gli psicologi le conoscenze in merito al disturbo da stress post-traumatico, al fine di rispondere alle esigenze specifiche al riguardo, e raccomanda lo scambio di buone pratiche in tutta Europa per quanto riguarda la fornitura di un sostegno di qualità.

4.10. Il CESE riconosce l'importanza di assistere e consigliare correttamente le vittime nel corso dell'intero procedimento. Rileva tuttavia che il testo dell'articolo 10 *bis* conferisce alle autorità statali un ampio margine di valutazione in merito a cosa possa intendersi per «assistenza presso i locali giudiziari» e ciò può comportare diversi livelli di qualità dell'assistenza fornita. L'assistenza delle vittime durante tutto il procedimento dev'essere più efficace nel garantire che le vittime possano ricevere un sostegno costante fino alla fine.

4.11. Il CESE accoglie con favore il diritto a un riesame delle decisioni adottate durante i procedimenti giudiziari, comprese le decisioni sull'interpretazione durante le udienze e sulle misure di protezione speciali. La possibilità per le vittime di impugnare le decisioni che le riguardano indipendentemente dal loro status giuridico in un procedimento penale è essenziale per la loro partecipazione attiva alla giustizia. Il CESE incoraggia gli Stati membri a garantire che le vittime siano debitamente informate del loro diritto a un riesame e ad adottare misure per garantire che tale riesame sia effettuato senza indugio.

⁽¹¹⁾ Emendamento dell'articolo 22, paragrafo 7.

⁽¹²⁾ Le organizzazioni di sostegno alle vittime hanno avvertito che la valutazione delle esigenze individuali non viene sempre garantita. Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2022) 179 final (valutazione della direttiva 2012/29/UE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0179> pag. 70. L'Agenzia per i diritti fondamentali ha osservato che la polizia spesso non esegue la valutazione in modo sistematico e regolare. Agenzia per i diritti fondamentali (FRA). *Underpinning victims' rights: support services, reporting and protection* [Sostenere i diritti delle vittime: servizi di sostegno, presentazione di denunce e protezione], (2023), pag. 40.

⁽¹³⁾ GU C 349, 29.9.2023, p. 100.

4.12. Il CESE accoglie con favore il rafforzamento dei diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro attraverso il ricorso alla videoconferenza e alla teleconferenza. Sebbene il testo lo renda facoltativo, il CESE invita gli Stati membri a renderlo obbligatorio quando la vittima ne faccia richiesta per la propria partecipazione al processo. Tale requisito sarebbe in linea con la comunicazione dell'UE sulla digitalizzazione della giustizia ⁽¹⁴⁾ e con la proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera ⁽¹⁵⁾.

4.13. Il CESE accoglie con favore l'intenzione di migliorare l'accesso al risarcimento delle vittime, rafforzando i diritti delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento durante il procedimento penale, e mirando a un rapido risarcimento della vittima dopo la relativa sentenza. Tuttavia, sebbene la presenza, in una parte del testo, di alcune espressioni come «entro un ragionevole lasso di tempo» e «senza indebito ritardo», possa creare disparità di trattamento tra vittime e tra Stati membri, il risarcimento diretto senza indebito ritardo garantirà un effettivo indennizzo alle vittime ed eviterà la vittimizzazione secondaria. Il CESE è consapevole del fatto che la possibilità per lo Stato di anticipare il risarcimento e di recuperarlo successivamente dall'autore del reato avrà un impatto finanziario, che non viene adeguatamente stimato nella proposta. Gli Stati membri dovrebbero condividere le loro buone pratiche nello sviluppo di solidi regimi di risarcimento, tenendo conto dell'impatto finanziario di tali sistemi.

4.14. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per assicurare un'assistenza legale di qualità e a prezzi accessibili, al fine di aiutare le vittime garantendo loro l'accesso alla giustizia e la possibilità di presentare le loro richieste.

5. Osservazioni specifiche sull'attuazione e il monitoraggio della direttiva

5.1. Il CESE ha successivamente rilevato il problema della mancanza di chiarezza e dell'ampio margine di discrezionalità concesso agli Stati membri nella revisione della direttiva. Il CESE teme che un linguaggio vago renda loro difficile garantire un recepimento e un'attuazione efficaci, lasciando alle vittime diversi livelli di tutela dei loro diritti nelle differenti parti dell'UE.

5.2. Mentre l'attuale strategia in materia di diritti delle vittime termina nel 2025, il CESE invita la Commissione ad adottare la strategia per il prossimo mandato e a garantire la continuità dei lavori della piattaforma per i diritti delle vittime, in modo da guidare e assistere gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione della direttiva.

5.3. Il CESE invita inoltre gli Stati membri ad adottare strategie o programmi nazionali in materia di diritti delle vittime, a rafforzare il coordinamento e la cooperazione nei casi transfrontalieri. Invita inoltre gli Stati membri ad adottare un approccio multidisciplinare ed evitare di operare in compartimenti stagni a livello nazionale, regionale e locale.

5.4. Il CESE sottolinea la necessità di creare quadri e meccanismi di coordinamento a livello nazionale per garantire in modo efficiente in tutto il territorio di ciascuno Stato membro tanto i diritti delle vittime quanto la fornitura a queste ultime di servizi di sostegno. Accoglie con favore la disposizione che impone agli Stati membri di istituire e applicare protocolli specifici per l'organizzazione dei servizi e delle azioni di cui alla direttiva. Tuttavia, sarà fondamentale che la Commissione monitori l'efficacia di tali protocolli e sviluppi metodi per valutare la qualità dei servizi.

5.5. La relazione di valutazione ha rilevato la questione dei finanziamenti, quando le carenze di risorse risultano minime rispetto alla necessità di proteggere le vittime, in particolare per le organizzazioni della società civile. Il CESE invita gli Stati membri a stanziare fondi sufficienti per il recepimento e l'attuazione della direttiva ed esorta la Commissione a garantire che i finanziamenti dell'UE siano rafforzati e utilizzati per l'attuazione della direttiva.

5.6. Il CESE accoglie con favore la proposta relativa alla comunicazione di dati e statistiche. Reputa importante, ai fini della raccolta di dati comparabili, che la Commissione sostenga gli Stati membri in tale raccolta, anche stabilendo norme comuni, principi di disaggregazioni e formati di segnalazione. Si suggerisce di effettuare indagini vittimologiche negli Stati membri, secondo la metodologia unificata concordata, per rilevare la situazione reale della vittimizzazione, e di includere i dati delle indagini nei formati standardizzati di segnalazione. Il CESE raccomanda alla Commissione di includere i servizi di sostegno alle vittime e le pertinenti organizzazioni della società civile nello sviluppo di norme e formati di segnalazione comuni attraverso la piattaforma sui diritti delle vittime e coinvolgendo la rete europea sui diritti delle vittime. Inoltre, raccomanda una più ampia disaggregazione dei dati, anche sulla base di disabilità, etnia e orientamento sessuale, laddove tali informazioni siano disponibili e divulgate dalle vittime.

Bruxelles, 14 dicembre 2023

*Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo*

Oliver RÖPKE

⁽¹⁴⁾ COM(2020) 710 final (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0710>).

⁽¹⁵⁾ COM(2021) 759 final (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0759>).